



REGIONE
PIEMONTE

Assessorato Tutela della Salute e Sanità, Edilizia
Sanitaria, Politiche sociali e Politiche della Famiglia,
Coordinamento interassessorile delle politiche del
volontariato

L'Assessore

Data

31 MAR. 2014

Protocollo

2226

CI

Trasmissione via e-mail

Alle

**Direzioni Generali delle ASL del
Piemonte**

p.c. Associazioni dei Soggetti Gestori

**al Difensore civico
Avv. Antonio Caputo**

**ai Direttori degli Enti Gestori delle
funzioni socio-assistenziali**

LORO SEDI

Oggetto: rette di ricovero in strutture per anziani non autosufficienti.

Con la presente si intende fornire risposta alle richieste di chiarimenti, pervenute in seguito all'emanazione da parte del TAR delle sentenze n. 199/2014 e n. 201/2014, in merito alle tariffe da applicarsi nelle strutture per anziani non autosufficienti nel periodo intercorrente dalle sentenze del TAR alle decisioni del Consiglio di Stato.

Infatti, avverso alle sentenze di annullamento del TAR sono stati presentati i ricorsi in appello con istanza di sospensione al Consiglio di Stato.

La materia appare particolarmente delicata dal punto di vista giuridico sia sotto il profilo amministrativo, data la difficile interpretazione sull'applicabilità

nell'immediato della sentenza n. 201/2014, sia sotto il profilo patrimoniale, in conseguenza dell'accoglimento o meno dei ricorsi al Consiglio di Stato, sia per quanto attiene gli effetti reali sui servizi da erogare ai cittadini interessati.

La sentenza, infatti, dispone di predisporre un nuovo Piano Tariffario ma è del tutto evidente, data la complessità dell'argomento, il numero e la contrapposizione degli interessi coinvolti, come ad un tale provvedimento la Regione non possa arrivare repentinamente "motu proprio".

Non avendo il TAR dato indicazioni su come regolamentare la materia "tariffe" in attesa del nuovo Piano Tariffario o della sentenza del Consiglio di Stato, si propone di seguito una lettura dell'attuale situazione normativa e delle sue conseguenze pratiche.

Con la sentenza n. 199/2014 il TAR ha annullato l'Allegato A della D.G.R. n. 14-5999/2013 (concernente il sistema delle liste di attesa per la presa in carico dell'anziano non autosufficiente) e la D.G.R. n. 85-6287/2013 nella parte in cui, per gli inserimenti nei Nuclei Alzheimer Temporanei (NAT) e nei Centri Diurni Alzheimer, stabilisce la quota di compartecipazione per l'utente/Comune nella misura del 50%.

Con la sentenza n. 201/2014 il TAR ha annullato la D.G.R. n. 14-5999/2013 limitatamente alla parte intitolata "*Le risorse finanziarie disponibili per la presa in carico delle persone anziane non autosufficienti*" e integralmente la D.G.R. n. 85-6287/2013.

Contestualmente la medesima sentenza ha disposto di "*provvedere nuovamente sia all'approvazione del budget regionale per l'anno 2013 per l'acquisto di prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti sia alla definizione di un nuovo piano tariffario....*".

La D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012, che ha approvato il nuovo modello di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti, a seguito alle modifiche del modello gestionale e dei requisiti strutturali e autorizzativi, ha proceduto ad una semplificazione normativa ed armonizzazione delle norme precedentemente contenute in diversi provvedimenti, abrogando la D.G.R. n. 17-15226/2005, la D.G.R. n. 2-3520/2006, la D.G.R. n. 39-9365/2008, nonché la D.G.R. n. 64-13649/2010.

Dal momento che la citata D.G.R. n. 45-4248/2012 non ha formato oggetto di censure da parte del TAR, vengono salvaguardati gli effetti da essa derivanti, ivi compresa l'abrogazione delle succitate deliberazioni.

Dal 1° gennaio 2014 si considerano, invece, conclusi gli effetti conseguenti all'applicazione della D.G.R. n. 66-3253 del 30/12/2011 che stabiliva di "*sospendere, per gli anni 2012 e 2013, per le tipologie di prestazioni dell'area socio-sanitaria residenziali e semiresidenziali di cui all'Allegato 1C del D.P.C.M. del 29 novembre 2001, erogate in strutture accreditate, pubbliche e private, l'applicazione di tutte le*

norme regionali che prevedono un adeguamento delle tariffe al tasso di inflazione programmata o comunque altri adeguamenti automatici”.

Considerato che il Giudice Amministrativo, annullando la D.G.R. n. 85-6287/2013, ha abolito il piano tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti a favore delle tipologie di utenza delle fasce assistenziali introdotte dalla D.G.R. n. 45-4248/2012, ad oggi, non esiste in materia alcun atto normativo regionale valido.

Di conseguenza, le tariffe, nelle more dell'adozione delle sentenze da parte del Consiglio di Stato, risultano quelle in applicazione dei contratti stipulati tra le ASL, gli Enti Gestori delle funzioni socio – assistenziali ed i gestori delle strutture, contratti che costituiscono l'unica “fonte normativa” che regola le obbligazioni in essere.

In questa fase transitoria i fornitori delle prestazioni potranno decidere se accettare le tariffe, riferite alla D.G.R. 85-6287/2013 annullata, contenute nei contratti stipulati per l'anno 2014, o se recedere unilateralmente.

Nell'ipotesi di recesso unilaterale dai contratti sarà cura dell'ASL provvedere al trasferimento degli utenti dalle strutture che hanno recesso a quelle che accettano i contratti in vigore.

In ogni caso, sarà cura dell'Amministrazione regionale impartire ulteriori direttive in ordine alla definizione delle obbligazioni scaturenti dalle decisioni del Consiglio di Stato e agli eventuali oneri patrimoniali connessi.

Cordiali saluti.

Il responsabile della Direzione
Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia
Raffaella Vitale



Ugo CAVALLERA



